



A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 – 95047 Paternò
Telefono 095 7973011 Fax 095 7973033
Cod.Fisc.93033840872 – Partita IVA 04017080872
Capitale sociale 641.622 – Iscriz.REA n.268986/CT
E-mail: amaspa@amapaterno.it
Sito Web: www.amaspa.net

Regolamento per gli incarichi agli avvocati esterni

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dall'Azineda. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 2 – Affidamento ad avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni a professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, si richiede la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni;

Art. 3 - Requisiti per l'affidamento di incarichi

Possono essere affidati ad avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale. Non possono essere affidati a professionisti che non si trovano nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi

Nell'affidamento degli incarichi, il C.d. A. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e

professionalità, si atterrà ai seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
- tali incarichi per la loro particolarità saranno conferiti a soggetti selezionati anche secondo criteri di fiduciarità.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Convenzioni

Gli incarichi sono regolati dal disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio, la cui bozza approvata dal C.D .A. dell'AMA S.p.A.individuata come allB;

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso l'ufficio amministrativo è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti,i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di svolgimento di ciascun incarico.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio

Il sottoscritto , in qualità di Direttore Generale dell'AMA S.p.A. Paterno', in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____, ed in nome e per conto dell'Azienda per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avv. (inseguito, per brevità, chiamato incaricato)

C.F. , residente in.....Via

..... , iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di

..... , che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questa Azienda A.M.A. S.p.A.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale dell'AMA S.p.A. e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede l'AMA S.p.A. contrapposta a _____ e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi al _____

A tal fine, il Direttore Generale rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'A.M.A. S.p.A. dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'AMA S.p.A. copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'AMA S.p.A. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'AMA S.p.A. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'AMA S.p.A. agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).

5. Per il sostegno delle spese di causa l'AMA S.p.A. corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € _____ per spese vive e diritti che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Ove il professionista, nel corso del giudizio, abbia necessità di ulteriori somme per spese vive e diritti rispetto alla somma stanziata con il conferimento dell'incarico è tenuto ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, l'AMA S.p.A. al fine di permettere la predisposizione degli atti di impegno necessari, indicando le ragioni della richiesta.

Ove l'AMA S.p.A., a fronte delle richieste aggiuntive riterrà non conveniente la prosecuzione del giudizio, si riserva di decidere di non continuare lo stesso, previo pagamento delle somme stanziate e dell'attività prestata fino alla richiesta di cui al punto 5);

6. La misura dell'onorario è calcolata secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione con le condizioni e le correzioni sotto indicate:

- Valore della causa, pari ad € _____ ovvero indeterminabile.
- Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:

a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

e) nella misura tariffaria minima ridotta del 10% in caso di esito pienamente favorevole o nella maggior somma eventualmente oggetto della condanna giudiziale alle spese liquidate a carico della controparte soccombente.

7. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'AMA S.p.A., l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'AMA S.p.A., committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'AMA S.p.A., salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.